



CITTÀ DI SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO INTERNO SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Allegato "A" alla G.C. n. 165 del 31 OTT. 2017

INDICE

Articolo 1 – Istituzione e finalità regolamento.....	3
Articolo 2 - Compiti.	3
Articolo 3 - Ulteriori attività.	4
Articolo 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione	5
Articolo 5 - Avvocati del libero Foro.	5
Articolo 6 - Composizione dell'Avvocatura Comunale.	5
Articolo 7 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.	6
Articolo 8 - Riconoscimento professionale e indipendenza degli addetti all'Avvocatura Comunale.	6
Articolo 9 - Compensi.	6
Articolo 10 – Liquidazione compensi	7
Articolo 11 - Atti e documenti sottratti all' accesso.	8
Articolo 12 - Pratica forense.	8
Articolo 13 - Incompatibilità.	9
Articolo 14 – Disposizioni finali.....	9

Articolo 1 – Istituzione e finalità regolamento

1. E' formalmente istituita l'Avvocatura civica. L'Avvocatura é costituita da un avvocato iscritto per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27/11/1933 n° 1578, convertito con Legge 22/01/1934 n° 36 e da personale amministrativo di supporto.
2. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni della struttura "Avvocatura Comunale" istituita dal Comune di Salemi per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 23 della L. 31.12.2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18.01.2013.

Articolo 2 – Compiti

1. Compito principale dell'Avvocatura Comunale è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale, che di volta in volta può affidare singole cause.
2. All'Avvocatura Comunale possono essere, pertanto, affidati i compiti disciplinati dalla citata L. 31.12.2012, n. 247.
3. In particolare, all' Avvocatura Comunale può essere assegnata procura alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali, fatte salve le norme che disciplinano la rappresentanza avanti le giurisdizioni superiori. L'Avvocatura Comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo; in particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione

ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

4. L'Avvocatura Comunale può sempre chiedere alla Giunta di nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

5. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30, D.Lgs. 267/2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione della Giunta, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o società nei quali il Comune abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento professionale. Fornisce, altresì, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alla attività dei soggetti di cui sopra, qualora non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

6. Le prestazioni di cui al precedente comma possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocumento all'ordinaria attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione Comunale. Qualora il nocumento sopravvenga la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione dell'Avvocatura.

7. Con le stesse modalità di cui sopra, possono essere stipulate convenzioni ex art. 30, D.Lgs. 267/2000, con altri Enti per la domiciliazione reciproca presso autorità giudiziarie con sedi in altri circondari.

Articolo 3 - Ulteriori attività.

1. Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocato è chiamato a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale ed in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

2. Inoltre, l'Avvocato - su richiesta del Segretario Generale - può essere chiamato a svolgere attività di assistenza legale e supporto, nei casi seguenti:

- esame delle proposte di regolamento e dei i capitolati redatti dai Settori;
- predisposizione di transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;
- redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori interessati;
- recupero, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, di crediti vantati dall' Amministrazione Comunale.

3. I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, verranno resi dall' Avvocatura Comunale su richiesta scritta del Responsabile di ciascun settore.

4. I pareri scritti saranno resi, in via normale, entro 30 giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza o, diversamente, prorogare il termine di cui sopra, in casi di particolare complessità.

Articolo 4 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

1. Il Sindaco, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, rappresenta in giudizio l'Amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 2 e 3 e conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

Articolo 5 - Avvocati del libero Foro.

1. In relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia o della problematica su cui è richiesto parere, a profili di peculiare specializzazione della materia o ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica o lo studio della questione giuridica, e, in ogni caso, in pendenza di altra situazione impeditiva qui non espressamente prevista, si può provvedere all'affidamento di incarichi a uno o più legali esterni per il conferimento del mandato *ad litem* o per la resa di pareri legali.

Articolo 6 - Composizione dell'Avvocatura Comunale.

1. Dell'Avvocatura Comunale fanno parte esclusivamente i dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'elenco speciale annesso all' Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine di Marsala.
2. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati qualora ad essi venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. Detta iscrizione avviene presentando la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
3. Nel caso di pluralità di addetti all' Avvocatura Comunale l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, avverrà secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
4. Gli avvocati comunali iscritti nell'elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

5. Gli addetti all'Avvocatura Comunale, iscritti nell'elenco speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

Articolo 7 - Dovere di collaborazione dei Settori comunali.

1. I singoli Settori e Servizi comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

I settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.

2. In caso di violazione l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 8 - Riconoscimento professionale e indipendenza degli addetti all'Avvocatura Comunale.

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114.

2. Gli addetti all'Avvocatura Comunale esercitano, con la libertà e la piena autonomia che caratterizzano la professione forense, le proprie funzioni di competenza, con estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.

Articolo 9 - Compensi.

1. Agli avvocati dell'Avvocatura Comunale, in aggiunta alla retribuzione salariale di cui al CCNL, spettano i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente in tutte le controversie patrocinata, secondo quanto stabilito dal R.D. 1578/1933, dalla legge 247/2012, dalle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000 e ai principi e i criteri stabiliti dall'art. 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114.

2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;

- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie.

Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;

- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda.

4. Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura del valore medio indicato nella tariffa professionale forense. In caso di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico di chi ne avrà dato immotivatamente causa. Detti compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

5. Resta fermo che il compenso incentivante o la eventuale retribuzione di risultato dovuti a ciascun dipendente avvocato che risulti altresì beneficiario dei compensi di cui al presente articolo subirà una riduzione se e nella misura eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Articolo 10 - Liquidazione dei compensi.

1. I compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 9 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114, dell'art. 27 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali- siglato in data 14.09.2000, vengono corrisposti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale con effetto e decorrenza dalla data di inquadramento dei medesimi nell'Ufficio dell'Avvocatura Comunale.

2. I compensi di cui all'articolo precedente sono liquidati dal Responsabile del Settore Finanziario, con propria determinazione, secondo i seguenti criteri:

a) nei casi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono corrisposte per intero all'avvocato Comunale che ha patrocinato la causa per l'ente, salvo che quest'ultimo, nell'anno antecedente, in altre cause terminate con esito sfavorevole all'ente, abbia disatteso, per dichiarazione espressamente contenuta in sentenza, un termine processuale; in tali casi, la liquidazione delle somme recuperate viene decurtata di un importo pari al 5% in caso del mancato rispetto di un termine, al 10% in caso di mancato rispetto di due termini, al 15% in caso di mancato rispetto di tre termini e al 20% in caso di mancato rispetto di quattro o più termini; la parte rimanente delle suddette somme viene riversata nel bilancio dell'amministrazione;

b) nei casi di pronunciata dichiarazione di compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'ente, la misura dei compensi deve rispettare i limiti stabiliti dai commi 6 e 7 dell'art. 9 L. n. 114/2014.

3. In entrambi i casi previsti dal punto precedente i compensi possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

4. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili.

Articolo 11 - Atti e documenti sottratti all' accesso.

1. Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della L. 7.08.1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti. Sono, altresì, sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
 - atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
 - esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Articolo 12 - Pratica forense.

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'assunzione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo stabilito dall'art. 41 della L. 31.12.2012, n. 247 e ss.mm.ii..

2. L'individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili.

3. L'individuazione dei praticanti è fatta dall'Avvocato comunale di concerto con il Segretario generale.

Articolo 13 - Incompatibilità.

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato.

In particolare, si richiama l'art. 5, comma 3, per cui sono vietati:

- a) incarichi di consulenza o collaborazione svolti in favore di soggetti privati;
- b) partecipazione a commissioni di collaudo;
- c) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- d) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
- e) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro;
- f) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 584/1993, ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato o altri organismi con finalità non di lucro;
- g) ogni altra forma di incompatibilità prevista per legge.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.